
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Quando è ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Va dato seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art., 111, primo comma, Cost. Come avviene, ad esempio, con la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente la quale mira a far valere un controcredito vantato nei confronti del creditore opposto; domanda riconvenzionale da giudicarsi quindi ammissibile.

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 24.7.2015, n. 4293

...omissis...

Con atto di citazione xx xxx proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxmesso dal Tribunale di Palermo in data 25.11.2010, con il quale gli era stato ingiunto di pagare al Condominio di via xxxxx somma di € 8.154,49 oltre interessi legali e spese della procedura, debito scaturente dalla dichiarazione ricognitiva sottoscritta in data 20.01.2009. L'opponente affidava l'opposizione a due motivi, contestando la debenza della somma ingiunta calcolata sulla base di errati conteggi effettuati dall'amministrazione condominiale, nonché opponendo in compensazione una pretesa risarcitoria per danni subiti nei locali di sua proprietà in data 15-16.10.2009 a causa della rottura di una porzione di conduttura condominiale installata all'interno.

Si costituiva in giudizio l'opposto xxxxxx il quale contestava la posizione avversaria e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiamando in causa la xxx per essere manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.

La causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'udienza del 02.04.2015 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensionali conclusivi.

Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso: il giudizio non è pertanto ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.

Sotto il profilo formale, il debitore ingiunto, cioè colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto, diventa attore in opposizione, mentre il creditore ingiungente, che nel giudizio ordinario avrebbe assunto la veste di attore, diventa convenuto opposto.

Essendo il giudizio di cognizione, come sopra già ricordato, un giudizio ordinario, sull'opponente, ovvero sulla parte che dà impulso a questa fase, grava l'onere della prova dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la sua domanda, in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. in virtù del quale chi intende fare valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti posti a fondamento.

Fatta tale premessa, parte opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta, adducendo un errore di conteggio cui sarebbe incorso l'amministratore di condominio.

Tale assunto, oltre che risultare indimostrato, è comunque inammissibile. Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, attiene a morosità accumulate dal Campo per quote straordinarie di lavori effettuati nello stabile condominiale, regolarmente deliberati e già recuperati nei confronti degli altri condomini. Invero, eventuali vizi nella ripartizione delle spese in base alle tabelle millesimali avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di impugnativa

delle delibere assembleari, aventi ad oggetto proprio la discussione e approvazione del piano di riparto.

Ciò detto, l'opponente, non solo non ha prontamente impugnato le relative delibere, ma ha altresì sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento del debito vantato dal Condominio, contenente un sostanziale accordo di rateizzazione e rientro dell'esposizione debitoria.

Tale circostanza, non smentita dall'opponente nemmeno in sede di interrogatorio formale, ha delle conseguenze giuridiche di non poco conto. L'atto ricognitivo del debito è contemplato dall'art. 1988 cod. civ. che stabilisce che colui a favore del quale è rilasciato, viene dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Da qui, il creditore che volesse agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto è assai agevolato nella misura in cui non dovrà infatti fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, presumendosi l'effettiva sussistenza di esso (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5106/87). Dal canto suo il debitore potrebbe fornire la prova dell'insussistenza del debito, trattandosi di presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale ad invertire la regola generale in tema di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

Nel caso di specie, xxxxxxxx ha né formalmente disconosciuto l'accordo sottoscritto, contenente il riconoscimento di debito, né dimostrato di avere contestato l'esattezza del credito vantato da controparte nelle sedi a ciò deputate e nei termini prescritti.

Per tali motivi il primo motivo di opposizione va rigettato.

Venendo al secondo motivo di opposizione, preliminarmente va analizzata l'eccezione di inammissibilità come sollevata dall'opposta. Al riguardo va ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale, "la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost." (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011).

Applicando tale principio al caso di specie, ritiene chi giudica che la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente sia ammissibile in quanto mira a far valere un controcredito vantato nei confronti del creditore opposto e riconducibile all'immobile di proprietà del xxxx

Detto questo, nel merito il motivo di opposizione è infondato.

Per come emerso dall'istruttoria espletata, infatti, il danno verificatosi nella proprietà dell'opponente non sarebbe stato cagionato da rottura di condutture idriche condominiali, ma si sarebbe verificato a seguito dell'occlusione della condotta di scarico fognario e conseguente rigurgito, per come riportato nel verbale di sopralluogo di cui all'all. 15, sottoscritto dall'opponente. Né una diversa ricostruzione dei fatti è in qualche modo stata allegata e dimostrata dall'opponente: l'unico teste che ha riferito dei lavori, xxxxx ha dichiarato di non essere presente al momento del sinistro né di avere constatato personalmente le rotture della tubazione condominiale e, quindi, la fonte del danno.

Sulla base di tali elementi, letti unitamente alla produzione documentale, non può dirsi dimostrato il controcredito che parte opponente vorrebbe porre in compensazione, né nella sua esistenza, né a fortiori nella sua entità.

Il rigetto dell'opposizione sul punto preclude l'esame nel merito della domanda di garanzia spiegata dall'opposto nei confronti del terzo chiamato.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra opponente e opposto.

Quanto al rapporto tra l'opposto e la terza chiamata, stante l'esito della controversia sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Palermo, seconda sezione civile definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. xxxxxxemesso dal Tribunale di Palermo in data 19.11.2010 e pubblicato in data 25.11.2010, dichiarandolo definitivamente esecutivo; condanna xxx Fxx. a rifondere al Condominio di via xxx nxxxx, in persona dell'amministratore xxxx tempore, le spese di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario spese al 15% e accessori nelle misure di legge.

xxxxxx